



Convenzione

Per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa

ARCHEO-CUBA: archeologia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici
AID 012314/01/7

TRA

Il Comune di San Felice Circeo (da qui in avanti "SFC") avente sede legale in Piazza Luigi Lanzuisi n. 1 CAP 04017 - San Felice Circeo (LT), codice fiscale 00118860592 rappresentato dall' Ing. Domenico Maticchioni nella sua qualità di Coordinatore Generale del progetto e delegato del sindaco per il Comune di San Felice Circeo,

E

Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali- MIC (da qui in avanti "partner") avente sede legale in via Milano 76 – 00184 Roma (RM), codice fiscale 97831180589 rappresentato da Mario Turetta nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora innanzi, per brevità, le Parti

PREMESSO

che, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato con Delibera n. 122 del 18 dicembre 2019 l'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la "Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030" Dotazione finanziaria pluriennale 2019 (ai sensi dell'art. 4 della Legge 125/14) e che lo stesso è stato pubblicato sulla GURI Serie Generale in data 27 dicembre 2019 n. 302;

che la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l'ottenimento dei contributi pubblici, l'iniziativa **ARCHEO-CUBA: archeologia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici** (da qui in avanti "iniziativa"), codice **AID 012314/01/7**, proposta da **SFC**, è stata approvata dal Direttore Generale dell'AICS con Delibera n. 3 del 19 febbraio 2021

che SFC ha sottoscritto apposita Convenzione in data 04/05/2021 con la AICS per l'assegnazione dei fondi e la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa

che SFC ha sottoscritto accordo di partenariato con il **Partner** in data 23/12/2020 per la definizione di ruoli, funzioni e attività da svolgere all'interno del progetto

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le **Parti**, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Coordinamento e condivisione delle informazioni

1. **Le Parti** si impegnano a:
 - a) Creare un efficace sistema di coordinamento e cooperazione a livello centrale (sedi in Italia) e a livello locale (a Cuba), attraverso la creazione di un coordinamento di progetto con riunioni mensili in via telematica; visite in situ, se le condizioni sanitarie e di sicurezza lo consentono; redazione di rapporti settimanali e mensili di monitoraggio delle attività.
 - b) Permettere a tutte le parti, e tutte le altre organizzazioni coinvolte, d'essere consapevoli delle responsabilità e dei ruoli;
 - c) Definire con chiarezza il ruolo delle parti per evitare l'incertezza, l'inefficienza e la duplicazione degli sforzi;
 - d) Essere responsabili per le proprie azioni, senza ambiguità;
 - e) Scambiare regolarmente informazioni e lavorare insieme per sviluppare un approccio integrato alle situazioni critiche che dovranno gestire insieme.
3. il **Partner** realizzerà le azioni corrispondenti dell'iniziativa **AID 012314/01/7** attenendosi agli obiettivi, risultati attesi e indicatori contenuti nella Proposta completa e nel piano finanziario di competenza
4. La durata del progetto è di 36 mesi salvo eventuali estensioni approvate dal competente ufficio dell'AICS.

Art. 2

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione della stessa da parte di entrambe **le Parti**.
2. La durata della Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e, come previsto nella documentazione di progetto, fino a formale approvazione del rendiconto finale da parte dell'AICS, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 6.

Art. 3

Ruoli e responsabilità

1. SFC cura il coordinamento generale, l'amministrazione, le relazioni con gli enti finanziatori e con gli altri partner partecipanti al progetto, stipula gli accordi ed i contratti per la realizzazione delle attività del progetto.
2. SFC viene supportato, nel suo ruolo di coordinatore generale, dalla Ong ARCS, nella qualità di partner Attuatore a Cuba e facente funzione di Segreteria Organizzativa.
3. Il coinvolgimento effettivo di tutti i soci viene garantito attraverso la partecipazione al GG-Gruppo di gestione in Italia, coordinato da SFC e che si riunisce ogni 3 mesi dalla realizzazione, che avrà il compito di assicurare un monitoraggio costante del progetto, di monitorare le strategie generali del progetto e l'esecuzione delle attività operative
4. il partner individua un referente che partecipa al Gruppo di Gestione in Italia.
5. Posto che i risultati del progetto potranno essere ottenuti solo dal concorso di tutti i soggetti partecipanti al progetto, il partner si occuperà, in coordinamento SFC supportato dalla Segreteria Organizzativa, della realizzazione delle attività di propria competenza così come indicate:
 - nel testo della proposta progettuale, e successive integrazioni e modifiche approvate dal AICS (Allegato 1: a) narrativo, b) budget, c) cronogramma, d) successive eventuali modifiche e/o integrazioni),
 - nella Convenzione stipulata tra SFC e AICS, che sarà applicata "mutatis mutandis" a ciascun partner del progetto.

- nelle procedure emanate da AICS per la gestione del progetto ed in vigore durante la realizzazione del progetto (Allegati all'avviso)

Art. 4

Attività e obblighi del Partner

- partecipa al GG – Gruppo di Gestione dei partner italiani il cui compito è quello di partecipa al GG – Gruppo di Gestione dei partner italiani il cui compito è quello di implementare la strategia approvata dalla DG – Direzione Generale.
- coordina, con la segreteria tecnico/organizzativa, le attività da realizzare a Cuba in modo che questa possa realizzare tutte le operazioni necessarie per garantire una partecipazione effettiva e in sicurezza (visti, logistica in loco ecc.)
- fornisce parere tecnico, rispetto all'acquisizione di attrezzature e/o equipaggiamenti specifici, quando richiesto dal Comitato di Acquisto del progetto
- Coordina la definizione del programma formativo previsto nell'att. 2.1
- Richiede agli altri partner italiani gli *expertises* necessari per la realizzazione di moduli specifici del programma formativo
- selezione il personale tecnico necessario alla realizzazione dei corrispondenti moduli formativi previsti nell'att. 2.1
- mette a disposizione le best practices italiane fornendo casi studio e bibliografia in forza alla pluriennale esperienza nella tutela del patrimonio culturale in caso di calamità naturali utili alla realizzazione degli scambi previsti nell'att. 2.2.
- partecipa alla definizione dei piani di protezione dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici nelle due aree target (att. 2.3)
- fornisce assistenza tecnica per la definizione dei nuovi lay out dei musei coinvolti nell'azione di ammodernamento (att. 3.2)
-

Art. 5

Attività e obblighi di SFC

1. **SFC** monitora e controlla lo svolgimento dell'iniziativa, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo-contabile, e verifica i risultati conseguiti, anche tramite missioni di monitoraggio a Cuba.
2. **SFC** trasferisce le somme dei fondi nei tempi e modi stabiliti nell'art. 6 della presente convenzione onde permettere al **Partner** la realizzazione delle attività secondo il piano operativo approvato.

Art. 6

Costo e finanziamento dell'Iniziativa

1. Il **Partner** realizzerà l'iniziativa **AID 012314/01/7 a Cuba** per un costo totale di **Euro 100.764,00**
2. Il **Partner** non contribuirà con apporto valorizzato nei tre anni di progetto per un valore di **Euro 36.000,00**
3. **SFC** erogherà per le attività a carico del **Partner** un contributo di **64.764,00 EURO**
4. Il **Partner** sarà unico responsabile, nei confronti di **SFC**, della realizzazione delle attività di competenza, della totalità dei costi e dell'apporto di cui al precedente comma 2.
5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.i..

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo in conformità con quanto stabilito nella convenzione tra AICS e **SFC**.

2. **SFC** erogherà al **Partner**, per la realizzazione dell'iniziativa, un contributo di **64.764,00 EURO**, come segue:

Prima rata: Euro **11.247,50** entro un mese dalla ricezione della I Rata dalla AICS, su presentazione di richiesta scritta, presentazione del piano operativo (budget e cronogramma) per la realizzazione delle azioni previste.

Seconda rata di Euro **11.247,00** a presentazione della relazione narrativa di stato di avanzamento delle attività di propria competenza e di spesa di almeno **l'80%** della rata precedentemente ricevuta. La documentazione di spesa quietanzata dovrà essere consegnata entro 1 mese anteriore alla chiusura dell'annualità.

Terza rata: subordinatamente alla ricezione da parte di **SFC** della seconda rata AICS, Euro **12.000,00** del contributo AICS, al raggiunto speso **dell'80%** (finanziamento AICS + Apporto) del costo totale dell'Iniziativa, a carico del **Partner**, riferito alla prima rata, su presentazione di richiesta scritta e piano operativo del periodo successivo.

Quarta rata: euro **9.135,00** del contributo AICS alla spesa/impegno del 50% del ricevuto totale sino alla data. La documentazione di spesa quietanzata dovrà essere presentata entro 1 mese anteriore alla chiusura dell'annualità.

Quinta rata: euro **13.634,00** del contributo AICS alla spesa/impegnato del 100% del costo del progetto a carico del Partner. La documentazione di spesa quietanzata dovrà essere consegnata entro 1 mese anteriore alla chiusura del progetto.

Saldo finale rata: Euro **7.500,00** entro 1 mese dalla ricezione del saldo da parte di AICS

4. Eventuali proposte di proroghe e varianti da parte del partner rispetto alle attività di propria competenza devono pervenire a **SFC** e alla **Segreteria Organizzativa** al massimo entro tre mesi prima della data prevista per la presentazione dei rapporti intermedi, come previsto al successivo articolo 10 della Convenzione tra AICS e **SFC**, in modo da valutarne la fattibilità.

5. L'Ente Esecutore si riserva di decurtare dalle singole rate, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese inammissibili e/o costo non speso determinati dal Revisore durante la durata dell'iniziativa e/o da parte di AICS anche se non rilevate dal Revisore esterno.

Art. 8

Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per considerarle ammissibili le spese dell'iniziativa devono rispettare quanto previsto dal suddetto Avviso, dal suo Allegato 4 – Spese ammissibili ed essere rendicontate nelle modalità previste dalla presente Convenzione.

2. Il Partner si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa **AID 012314/01/7** e ad elaborare le relazioni di missione e, in generale delle attività a suo carico, per permettere la produzione degli stati di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi (alla fine di ogni annualità) e finale (a chiusura del progetto) nei tempi utili affinché **SFC** possa presentarli nei tempi e modi stabiliti dalla convenzione

3. Il Partner ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'iniziativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine, il Partner dovrà specificare, tramite apposita comunicazione via PEC il luogo/i luoghi in cui la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa sarà conservata.

5. Eventuali spese o attività realizzate non conformi con il progetto, se non sanabili, saranno a carico del Partner che ha effettuato la spesa non conforme. In particolare saranno oggetto di restituzione le somme non riconosciute a rendiconto in quanto non conformi sostenute e rendicontate a **SFC**.

Art. 9 Personale

1. Il Partner si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:
- a) assicurare che il personale operante nel/nei Paese/Paesi di realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il/i Paese/Paesi in questione;
 - b) rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.
 - c) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;
 - d) mettere a disposizione dell'AICS in Italia e nel/nei Paese/Paesi di realizzazione dell'iniziativa ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione dell'iniziativa.
 - e) il Partner si impegna a garantire che tutti i consulenti internazionali si attengano ad un comportamento che non nuoccia alle buone relazioni con il paese ospitante e con i partner. Il rapporto di lavoro tra **il Partner** il personale impiegato dallo stesso nell'ambito dell'iniziativa programmata e ogni eventuale contenzioso da ciò discendente non coinvolge in alcun modo **SFC**.

Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il partner si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. In particolare, si obbliga a rispettare - nel caso di lavori, di acquisizioni di beni e servizi – quanto prescritto dal D.Lgs n. 50/2016, nonché quanto disposto dalla citata Legge n. 136/2010.
2. Il **Partner** rende noto che il conto per i trasferimenti è il seguente:

IBAN	Sigla	Cin	Abi	Cab	Sezione	Tipo C/R	Capo	Capitolo	Articolo	
	IT	16H	01000	03245	348	0	29	2584	22	
INTESTATO A	MIC - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI									
BANCA	Conto di Tesoreria dello Stato									

Soggetti delegati ad operare sul conto: Ufficio Bilancio e contabilità DGERIC – referente Antonella Roselli

Art. 11 Modifiche della Convenzione

1 Il Partner si impegna a comunicare tempestivamente a **SFC**, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nella presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l'iniziativa, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.

2. Ogni altra eventuale successiva modifica della Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).

Art. 12

Rapporti SFC- Partner

1. **SFC** non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita, pertanto, **al Partner**, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal personale proprio o dei partner a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione.

2. I beni acquistati con il contributo AICS verranno, a conclusione dell'iniziativa, devoluti alla controparte locale come previsto al precedente articolo 6, comma 8, fermo restando la possibilità da parte di **SFC** di presentare all'AICS una richiesta, adeguatamente motivata, di una diversa destinazione.

Art. 13

Visibilità

1. Il Partner si impegna a garantire una adeguata visibilità all'iniziativa, a **SFC** e all'AICS quale principale ente finanziatore dell'iniziativa, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all'**AID 012314/01/7**, in Italia ed a Cuba, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento ricevuto dall'AICS, anche mediante l'utilizzo del suo logo, ovvero nelle altre forme che l'AICS comunicherà all'Ente Esecutore.

2. Per le attività di informazione e comunicazione, il Partner farà riferimento alle Linee Guida di Comunicazione e Identità visiva dell'AICS pubblicate sul sito dell'AICS: (https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione_esterna_2018.pdf).

Art. 14

Riservatezza e confidenzialità

Le informazioni, compresi i dati personali, di cui le **Parti** venissero in possesso o a conoscenza in relazione alla presente Convenzione o al Progetto, devono essere trattate in modo strettamente confidenziale. Nessuna informazione personale potrà essere comunicata a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. Il Soggetto partner attuatore- nel caso raccolga, riceva, utilizzi, trasferisca o conservi dati personali in esecuzione della presente Convenzione - si conformerà alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli obblighi di cui al presente articolo restano validi anche dopo la scadenza o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 15

Conflitto d'interesse

Le parti hanno la responsabilità di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare conflitti di interesse, informando tempestivamente **SFC** delle circostanze che generano o potrebbero generare qualsiasi conflitto.

C'è un conflitto di interessi quando è compromesso l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di qualsiasi persona ai sensi del presente Contratto per motivi legati alla famiglia, alla vita personale, affiliazione politica o interesse economico nazionale, o altra comunanza d'interessi con un'altra persona.

Art. 16

Codice Etico di Condotta

Le Parti, nella conduzione delle proprie attività e nella gestione dei propri rapporti si riferiscono ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e di Condotta (vedi Allegato). La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Condotta da parte delle controparti contrattuali potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del presente contratto con contestuale richiesta di risarcimento danni.

Art. 17

Risoluzione della Convenzione

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto, da parte del **Partner**, delle condizioni della presente Convenzione, ovvero nel caso di reiterato e ingiustificato inadempimento da parte del **Partner**, **SFC** notificherà al **Partner** tale irregolarità o inadempienza, invitandolo a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, **SFC** avvierà il procedimento di risoluzione della presente Convenzione.
2. A seguito di risoluzione, il **Partner** ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. **SFC** potrà procedere al recupero degli stessi nelle modalità previste dalla legge. La mancata restituzione dei fondi sarà comunicata anche all'AICS.
3. In caso di risoluzione per causa non imputabile al **Partner**, **SFC** è tenuto a rimborsare le spese già correttamente effettuate, in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste e verificate con apposita certificazione e relazione da parte del Revisore esterno.

Art. 18

Risoluzione delle controversie

1. **Le Parti** si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

Art. 19

Tutela della Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2-quater, D.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali e altri dati forniti, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, nell'Avviso citato in premessa e suoi allegati, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 21

Parti integranti e allegati della Convenzione

1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
- Convenzione firmata da **SFC** con AICS
 - accordo di partenariato firmato tra partner e **SFC**
 - budget corrispondente alle attività di diretta responsabilità del Partner
 - Allegato 4 - Spese ammissibili;
 - Proposta completa e cronogramma

Art. 22

Referenti

Per facilitare la comunicazione e il coordinamento tra le parti vengono individuati i seguenti referenti:

a. Ente Esecutore:

- Coordinatore Generale Progetto: Domenico Matacchioni
dmatacchioni@comune.sanfelicecirceo.lt.it

b. Partner:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Referente Esecutivo: | arch. Maria Adelaide Ricciardi |
| b. Referente per gli aspetti archeologici: | dott.ssa Maria Taloni |
| c. Referente Amministrativo: | Angela Sgambati |

2. In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente Convenzione presso:

Direzione Generale Educazione Ricerca
e Istituti Culturali – MIC
Via Milano, 76
00184 Roma (RM)

Comune di San felice Circeo
Piazza L. Lanzuisi 1
04017 San Felice Circeo (LT)

San Felice Circeo, li 25 giugno 2021

Per il Partner

Per il Comune di San Felice Circeo